

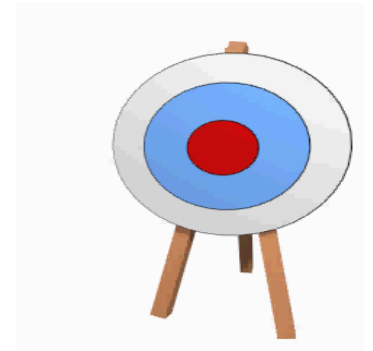


Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Basi giuridiche della sicurezza sul lavoro (SL) e della tutela della salute (TS) in Svizzera

Erich Janutin, dott. iur., avvocato
Sostituto del segretario principale della CFSL



Sommario

- Basi giuridiche della sicurezza sul lavoro (SL) e della tutela della salute (TS)
- Che cosa si intende per SL e TS?
- Panoramica storica / dualismo normativo / prospettive future
- Esecuzione della legge: CFSL e organi d'esecuzione
- Il datore di lavoro è responsabile della SL in azienda
- Allegato: elenco di leggi, ordinanze e altri atti normativi scelti in materia di SL e TL con indicazioni per la ricerca in Internet



Che cosa si intende per sicurezza sul lavoro (SL) e della tutela della salute (TS) e, in generale, per protezione dei lavoratori?

Si intende in particolare ...

- la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
- il fatto di evitare il più possibile sofferenze ai lavoratori e ai loro familiari
- la riduzione dei costi per l'impresa e per l'intero sistema economico

Nota: ogni giorno di assenza per infortunio costa 600 franchi soltanto all'impresa!

Tutte le parti sono chiamate e caldamente invitate a dare il loro contributo!

La CFSL ringrazia.



La tutela dei lavoratori in Svizzera (azienda 1)

La Sicurezza sul lavoro (= SL) & tutela della salute (= TS) sono considerate come cosiddetti "beni di polizia" al pari dell'ordine, della quiete, e della sicurezza pubblica

Conseguenza: è disciplinata dal diritto pubblico → LL, LAINF, CP ecc.
(cfr. elenco in allegato)

Esecuzione: esecuzione d'ufficio da parte dei cosiddetti organi d'esecuzione → Confederazione, Cantoni, Suva e organizzazioni specializzate

Strumenti: → decisione, coazione amministrativa, aumento di premio, diritto penale

Principio: → subordinazione (lo Stato agisce in qualità di potere sovrano)



La tutela dei lavoratori in Svizzera (azienda 2)

La Sicurezza sul lavoro (= SL) & tutela della salute (= TS) fanno parte della protezione dei lavoratori, la quale è così importante che ...

Conseguenza: è disciplinata dal diritto privato (= diritto civile)

→ cfr. Codice delle obbligazioni (CO) / contratto di lavoro, in particolare l'articolo 328 CO

Esecuzione: in caso di controversia se il datore di lavoro o il lavoratore cita la controparte in giudizio davanti ad un tribunale civile

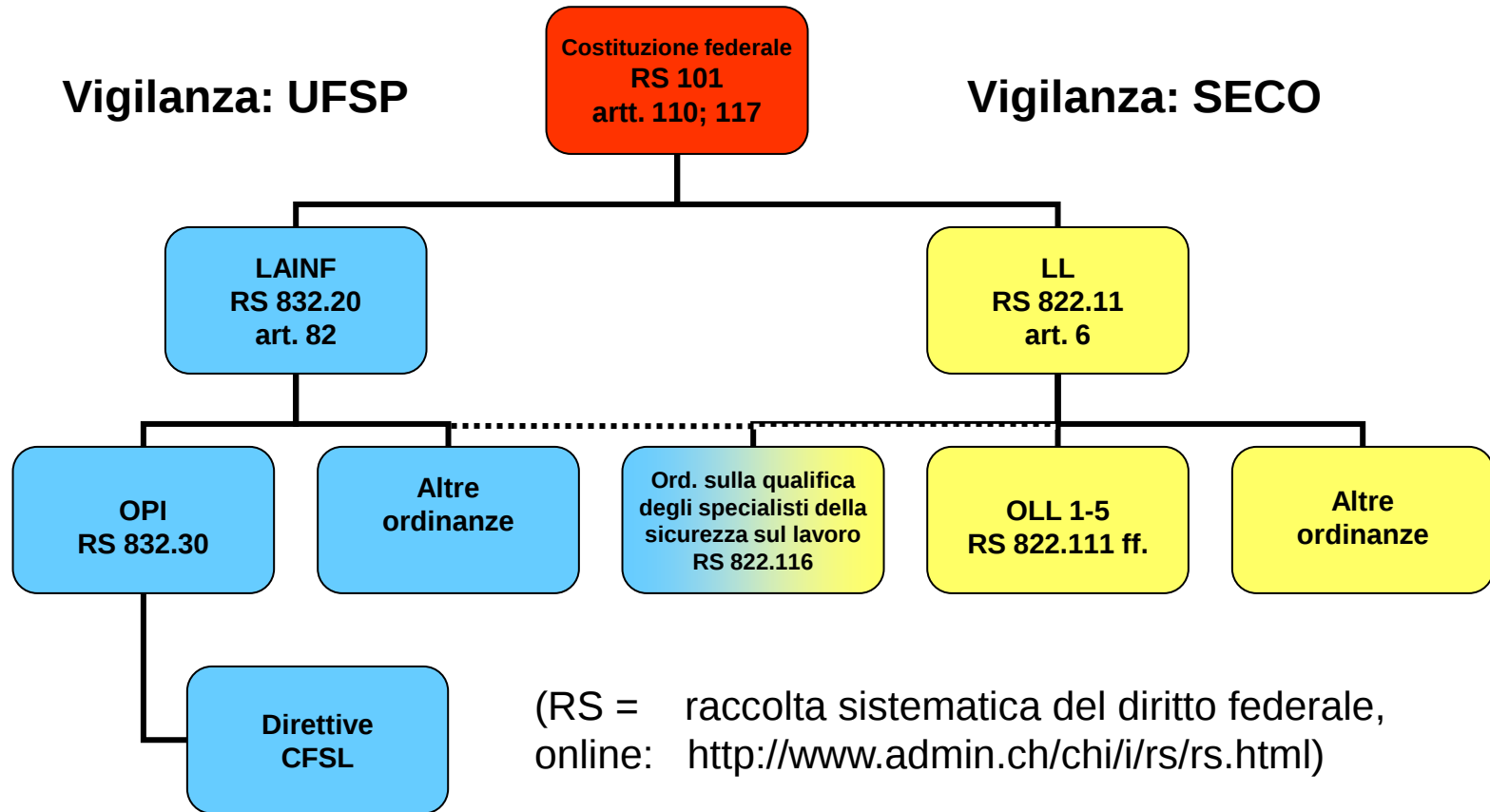
Strumenti: → contratto, contratto normale di lavoro (CNL), contratto collettivo di lavoro (CCL)

Principio: → coordinamento (nessun rapporto di subordinazione)

In seguito si tratterà soltanto la protezione dei lavoratori nel diritto pubblico.



La tutela dei lavoratori in Svizzera (azienda 3)





Dualismi in ambito LL - LAINF

Il cosiddetto **dualismo normativo (LAINF - LL)** implica diversi tipi di dualismi, fra cui:

- **dualismo esecutivo** (LAINF: 340 UP* presso SECO, Cantoni, Suva; LL: 200 UP presso SECO, cantoni)
- **dualismo in termini di vigilanza** (LAINF: UFSP; LL: SECO; coordinamento: CFSL)
- **dualismo in termini di finanziamento** (LAINF: 6,5 % di supplemento sui premi IP ovvero circa CHF 120 mln; LL: entrate fiscali per circa CHF 40 mln ed emolumenti)
- **dualismo in termini di vie legali** (LAINF: Tribunale amministrativo federale, cfr. art. 109 lettera c LAINF; LL: vie legali a livello cantonale)

* Unità di personale



Panoramica storica: 1^a parte

Codificazione della protezione dei lavoratori nel diritto svizzero:

- a) leggi cantonali sul lavoro nelle fabbriche
(prima legge cantonale: 1848, Glarona)
 - legge federale sul lavoro nelle fabbriche (1877)
 - odierna **legge sul lavoro (LL, 1964)**

- b) LAMA (1912)
 - **legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, 1984)**



Panoramica storica: 2^a parte

Il perché delle leggi sulla protezione dei lavoratori:

Leggi cantonali sul lavoro nelle fabbriche del IX secolo

- reazione alle conseguenze negative dell' industrializzazione:
- orari di lavoro estremi (> 16 – 18 ore al giorno)
 - lavoro minorile e femminile
 - lavori pericolosi con macchine senza dispositivi di sicurezza e conseguenti infortuni



Dualismo normativo ed esecutivo

In Svizzera la protezione dei lavoratori (SL e TS) è disciplinata da due diverse leggi e l'esecuzione è affidata a diversi organi. Perciò si parla di "dualismo normativo ed esecutivo".

- Legge sul lavoro (1964, 5 ordinanze: OLL 1-5)
- LAINF (1984, diverse ordinanze, fra cui OAINF e OPI); dal 1984 esistono diversi organi d'esecuzione (OE)
→ *necessità di coordinamento* → CFSL



Prospettive future

Stato di alcuni affari nell'ambito della protezione dei lavoratori:

- **Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)**, entrata in vigore 1° luglio 2010
- **Dualismo LL - LAINF** (il Consiglio federale ha deciso di mantenere il dualismo a livello normativo ed esecutivo, ma intende eliminare alcune sovrapposizioni in merito all'OAINF e all'OLL 3) (in fase di elaborazione)
- **Legge sulla prevenzione in consultazione** (in seno al Parlamento) (previsto solo un coordinamento con LL e LAINF)
- **Revisione LAINF**: rinviata dal Consiglio degli Stati al Consiglio federale in data 01.03.2011 con l'incarico di elaborare una revisione più snella. La nuova revisione è stata avviata nel settembre 2011.
- **LL**: <http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/01899/index.html?lang=it>
- **LAINF**: informazioni disponibili presso l'UFSP



Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL = commissione extraparlamentare della Confederazione, LAINF art. 85

Composizione

Membri: **11 persone**

- organi d'esecuzione della LL 5
- assicuratori/Suva 5
- presidenza: Suva 1

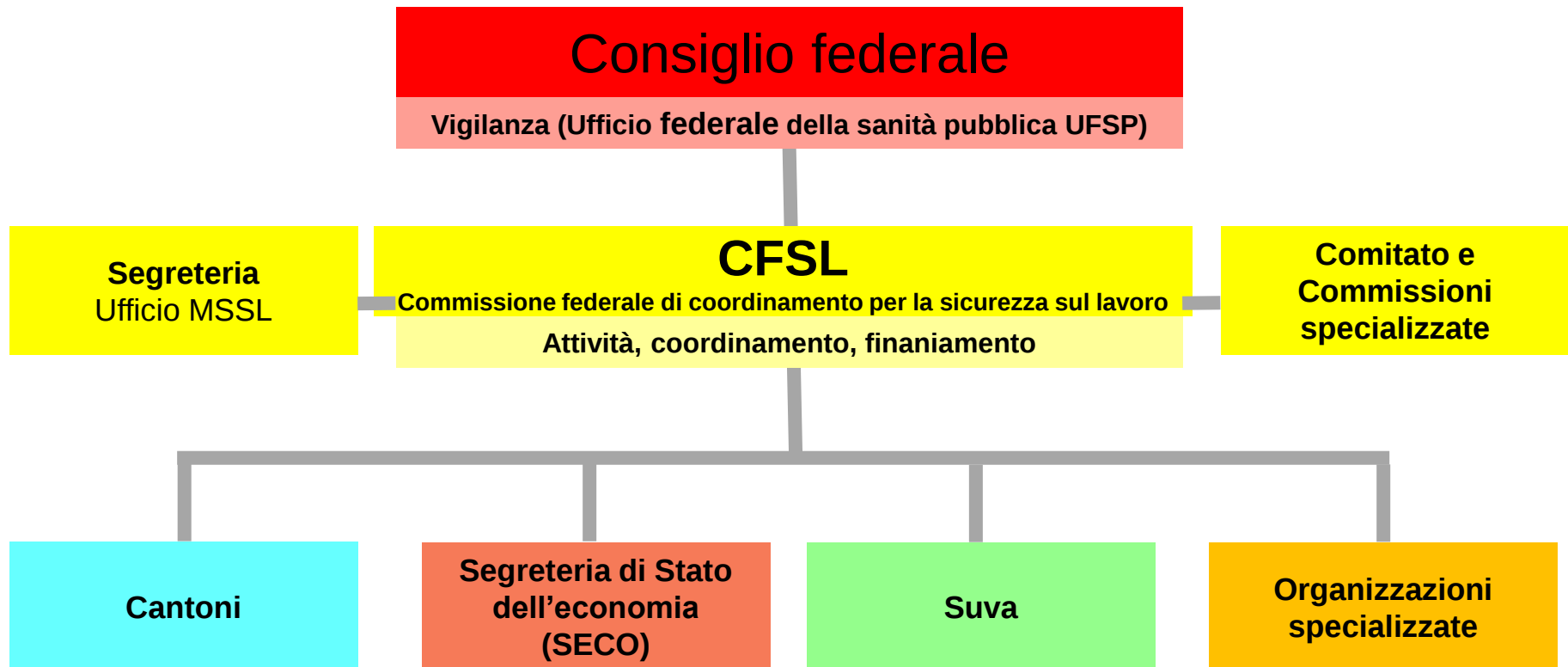
Delegati: **5**

- dei lavoratori 2
- dei datori di lavoro 2
- dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 1

Segreteria **7**



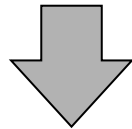
Chi fa parte della CFSL?





Consiglio federale

Vigilanza (LAINF art. 85 cpv. 5)

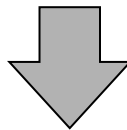


LAINF art. 85 cpv. 2

Commissione di coordinamento CFSL

Coordinamento dei campi d'esecuzione
Applicazione uniforme delle disposizioni
Proposte per nuove disposizioni sulla sicurezza AS

LAINF
Art. 85
pv. 3



Organi d'esecuzione della sicurezza sul lavoro

**Ispettorati
cantionali
del lavoro**

**Ispezione federale
del lavoro**

Suva

**Organizzazioni
specializzate**



Fondamenti giuridici, funzioni e competenze della CFSL (azienda 1)

- Nel suo messaggio sulla LAINF del 1976, il Consiglio federale ha definito la CFSL come **istanza centrale per la sicurezza sul lavoro**.
- Art. 85 cpv. 2 LAINF: il Consiglio federale nomina una commissione di coordinamento...
- Delimitazione dei singoli campi di esecuzione (art. 85 cpv. 3 LAINF)
- Decisioni vincolanti per gli assicuratori e gli OE (art. 85 cpv. 4 LAINF)



Fondamenti giuridici, funzioni e competenze della CFSL (azienda 2)

- Elaborazione di **direttive** (art. 52a OPI)
→ presunzione di conformità
- Definizione della **procedura** d'esecuzione che gli OE devono seguire (art. 53 OPI)
- **Programmi di sicurezza** in determinati gruppi di aziende e categorie professionali: „Sprossi“; „Occhio ai passi falsi“; „STOP – Pensa, poi solleva“; „MSSL Inside“.
- Informazione e istruzione dei **datori di lavoro e dei lavoratori**



Fondamenti giuridici, funzioni e competenze della CFSL (azienda 3)

- Informazioni agli **organi d'esecuzione**, formazione e perfezionamento dei loro collaboratori
- Formazione continua degli **specialisti della sicurezza sul lavoro** (MSSL)
- Coordinamento dell'attuazione dell'OPI con **altre legislazioni**, in particolare la LL
- Fornitura di **dati** (art. 56 OPI)



La CFSL e i suoi valori chiave





Commissioni specializzate

art. 55 cpv. 1 OPI (azienda 1)

- CS 12 Genio civile e costruzione
- CS 13 Chimica
- CS 14 LSIT
- CS 15 Gas e saldatura
- CS 16 Fisica



Commissioni specializzate

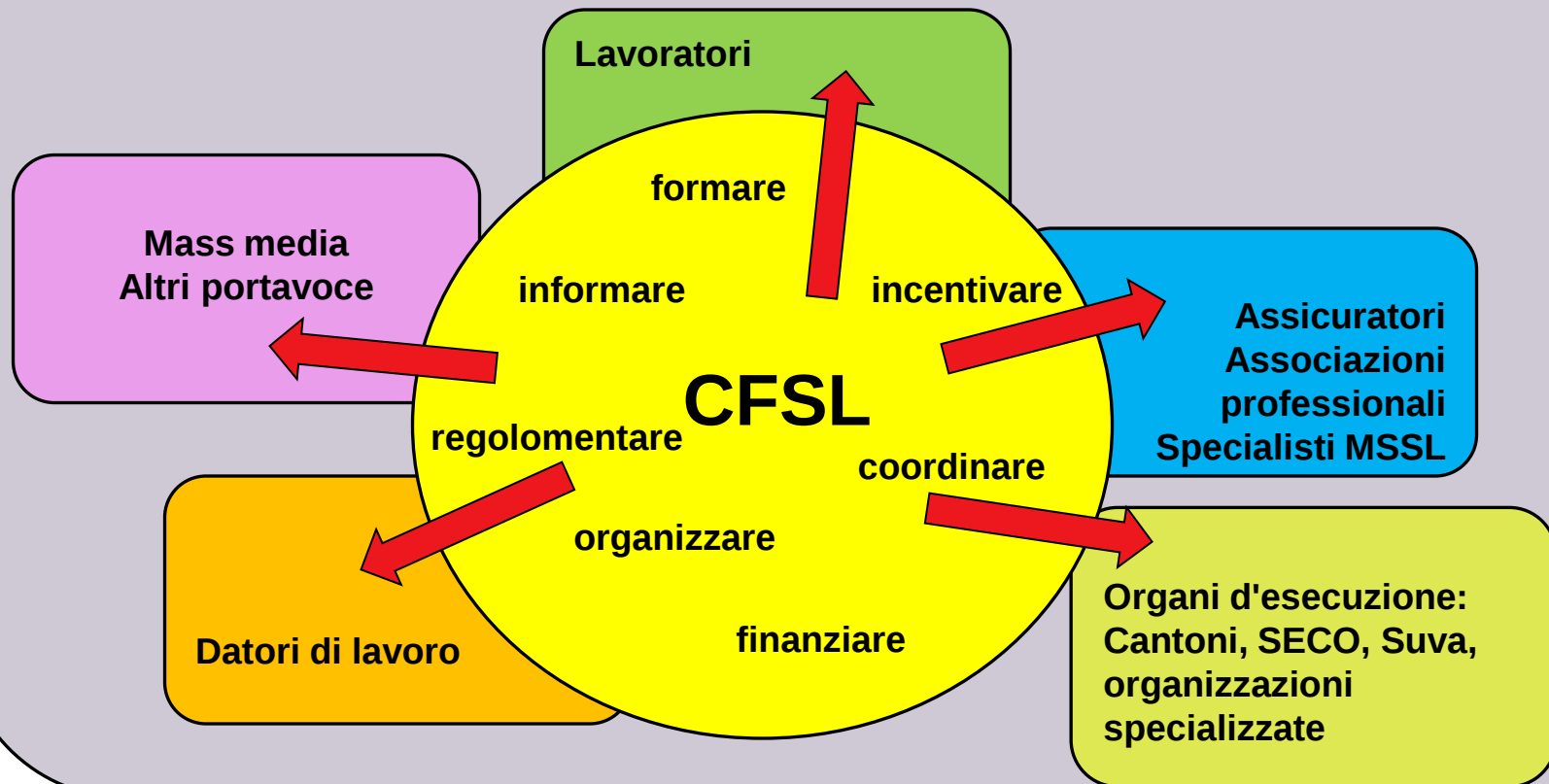
art. 55 cpv. 1 OPI (azienda 2)

- CS 17 Bosco e legna
- CS 18 Agricoltura
- CS 19 Direttive
- CS 21 Formazione dei carrellisti
- CS 22 MSSL



La CFSL come piattaforma centrale

La CFSL è l'organo soprintendente nonché il centro di informazione e coordinamento per la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro in Svizzera





Direttive della CFSL

Attualmente circa 30 direttive; esempi:

- Direttiva MSSL (Direttiva concernente l'appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro; n. 6508)
- Attrezzature di lavoro (n. 6512)
- Attrezzature a pressione (n. 6516)
- Formazione dei gruisti (n. 6510)
- Amianto (n. 6503)



Alcune pubblicazioni CFSL selezionate

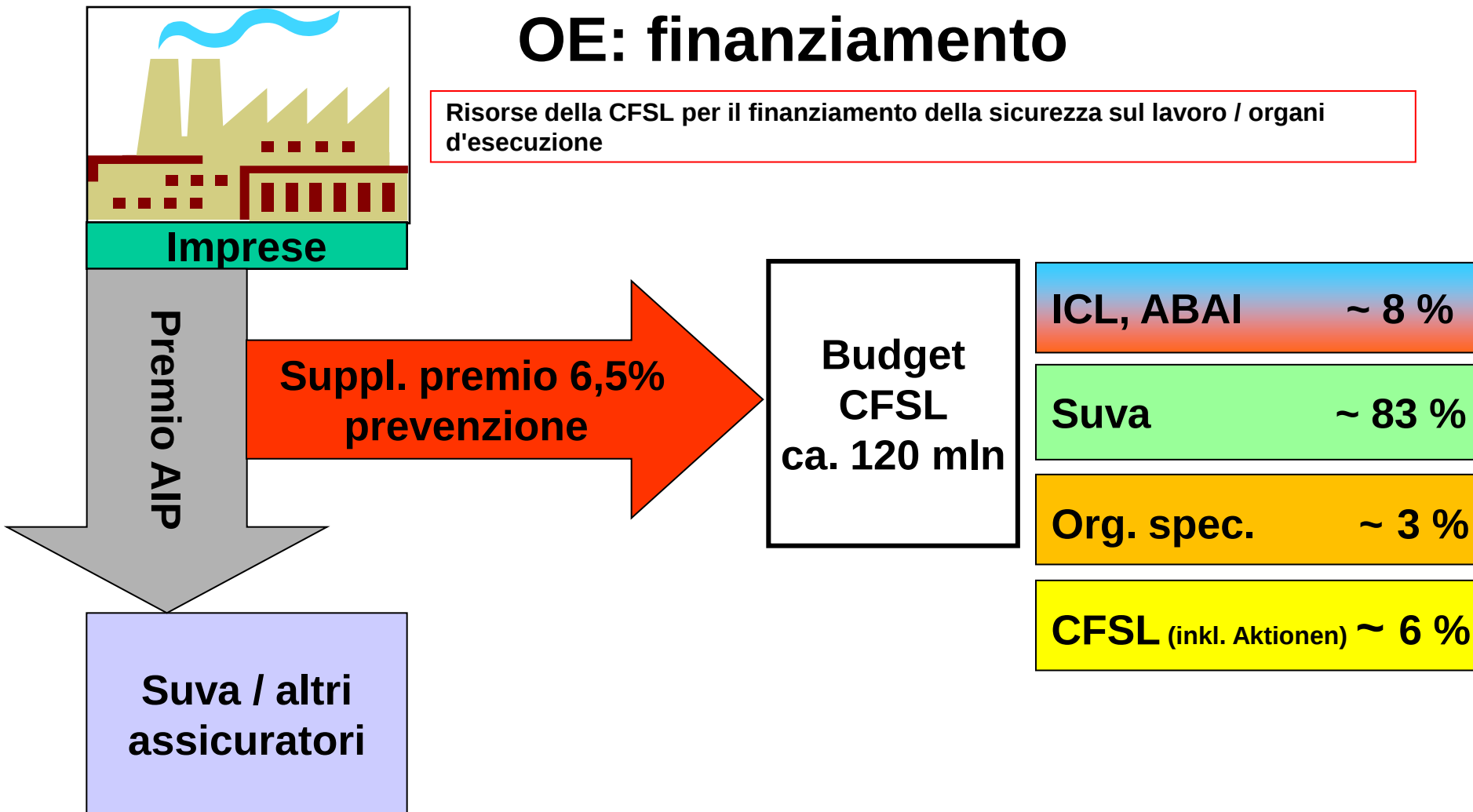
- Relazione annuale
- Comunicazioni
- Direttive
- Istruzioni
- Manuale
- www.cfsl.ch





OE: finanziamento

Risorse della CFSL per il finanziamento della sicurezza sul lavoro / organi d'esecuzione





Organi d'esecuzione (OE)

OE	Campi di esecuzione	OPI art.
ICL	Aziende non assoggetate ad altri OE	47
SECO	Aziende della Confederazione ecc.	48
Suva	Aziende con pericoli particolari	49/1
	Attrezzature di lavoro / impianti con elevato potenziale di pericolo (in tutte le aziende)	49/2
	Malattie professionali (in tutte le aziende)	50
Organizzazioni specializzate	Elettricità, saldatura, recipienti a pressione, produzione/distribuzione di gas, agricoltura, edilizia	51



OE: ispettorati cant. del lavoro (ICA)

art. 47 OPI (azienda 1)

- 26 ispettorati cantonali del lavoro
- Imprese assoggettate all'OPI: circa 350 000 con circa 2,3 milioni di lavoratori
- Competenze:
 - Competenza principale: LL e relative ordinanze (OLL1 - 5)



OE: ispettorati cant. del lavoro (ICA)

art. 47 OPI (azienda 2)

- Competenze (continuazione):
 - Prevenzione generale degli infortuni professionali nelle aziende per le quali
 - non è competente la SECO (art. 48 OPI)
 - non è competente la Suva (art. 49 cpv. 1 OPI)
 - senza
 - particolari attrezzature di lavoro (art. 49 cpv. 2 OPI)
 - Ulteriori competenze a seconda del cantone e dell'organizzazione, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti chimici, la legge sul lavoro a domicilio, l'ordinanza sulle derrate alimentari, l'ordinanza contro l'inquinamento fonico ecc.



OE: SECO / isp. federale del lavoro

art. 48 OPI (azienda 1)

Dipartimento federale dell'economia
DFE



Segreteria di stato dell'economia
SECO

Campo di prestazioni „Condizioni di lavoro“ (AB)
Ispezione federale del lavoro (IT/AI)

SECO ABIT (ovest)
Losanna

SECO ABAI (est)
Zurigo



OE: SECO / isp. federale del lavoro

art. 48 OPI (azienda 2)





OE: Suva

art. 49 e 50 OPI (azienda 1)

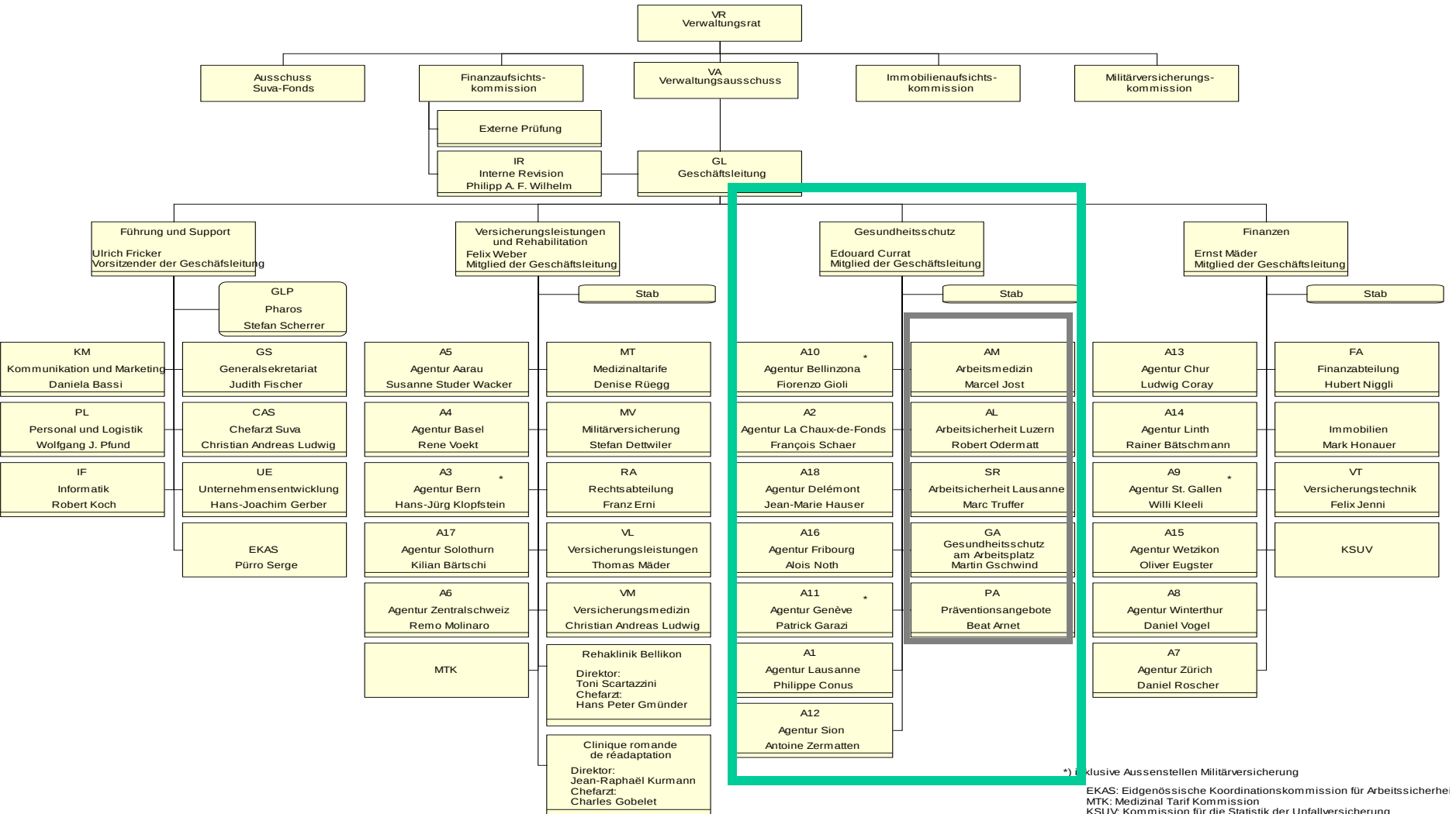
- Istituto di diritto pubblico:
 - Competenze principali: prevenzione (ProLiv), assicurazione (Risk), prestazioni assicurative e riabilitazione (Care)
 - Consiglio d'amministrazione (a composizione paritetica)
 - 16 rappresentanti dei datori di lavoro / 16 dei lavoratori
 - 8 rappresentanti della Confederazione
- Sicurezza sul lavoro e tutela della salute:
5 divisioni a Lucerna e Losanna
- Imprese assoggettate all'OPI: circa 60 000
con circa 1,2 milioni di lavoratori



OE: Suva

art. 49 e 50 OPI (azienda 2)

- Competenze:
 - **Prevenzione degli infortuni professionali** nelle imprese ai sensi dell'art. 49 cpv. 1
 - **Attrezzature di lavoro** che comportano pericoli particolari (art. 49 cpv. 2)
 - Pericoli particolari che dipendono dalla persona (art. 49 cpv. 3)
 - **Prevenzione delle malattie professionali** (art. 50)
 - Documenti di base, pubblicazioni, informazione e corsi



*) Exklusive Aussenstellen Militärversicherung

EKAS: Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit

MTK: Medizinal Tarif Kommission

KSUV: Kommission für die Statistik der Unfallversicherung



Organi d'esecuzione: Suva

art. 49 e 50 OPI (azienda 4)

AM, Medicina del lavoro, Dr. Marcel Jost

AL, Sicurezza sul lavoro Lucerna, Dr. Robert Odermatt

SR, Sicurezza sul lavoro Losanna, Dr. Marc Truffer

GA, Tutela della salute sul lavoro, Dr. Martin Gschwind

PA, Servizi prevenzione, Dr. Beat Arnet



OE: Organizzazioni specializzate

art. 51 OPI (azienda 1)

1. electrosuisse, ASE, Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica / Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI)
2. Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA) / Ispettorato tecnico dell'industria svizzera del gas (ITISG)
3. Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS) / Ispettorato
4. Associazione svizzera ispezioni tecniche ASIT / Ispettorato delle caldaie



OE: Organizzazioni specializzate

art. 51 OPI (azienda 2)

5. Fondazione „agriss“, nata dal Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura SPIA
6. Società svizzera degli impresari-costruttori / Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL)

La CFSL delega alla Suva la facoltà di stipulare contratti con organizzazioni appropriate. Finora è avvenuto con le organizzazioni specializzate sopra citate. Il contenuto e le competenze variano da contratto a contratto.

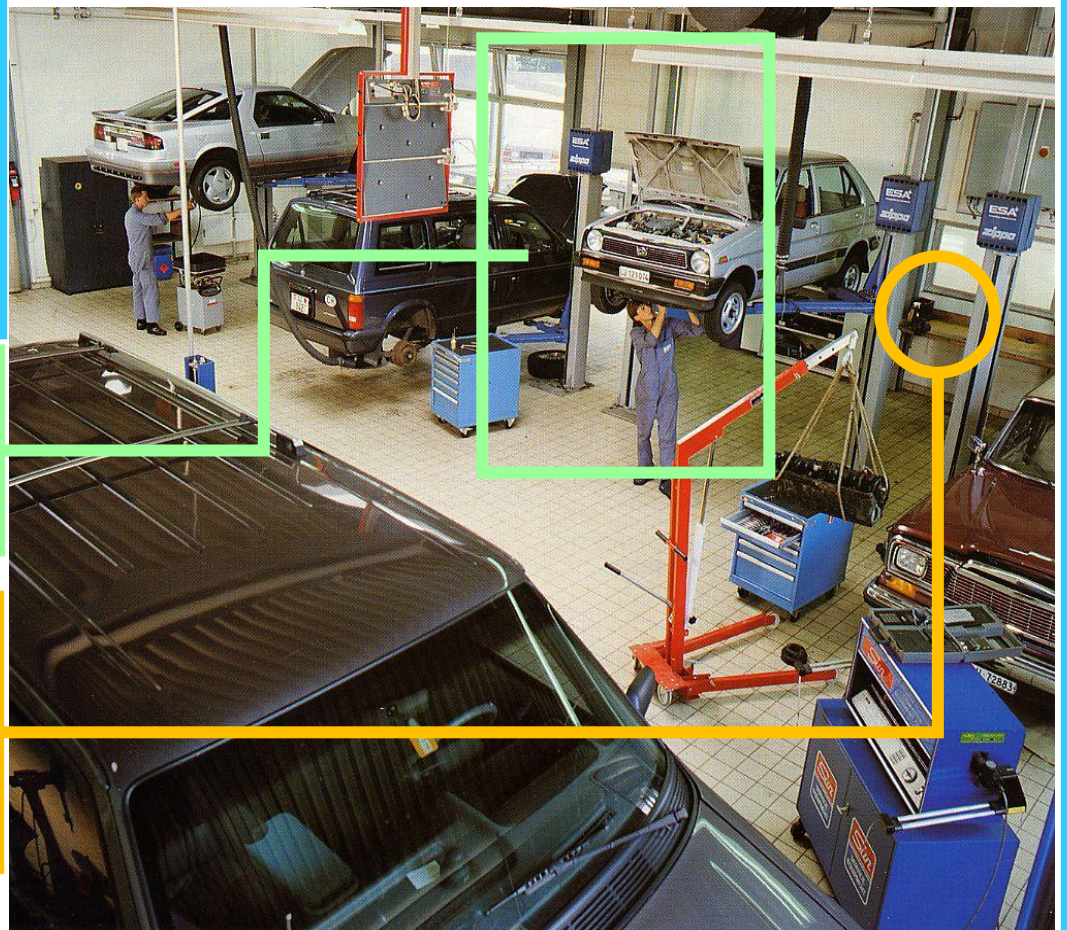


Campi di esecuzione, esempio

**Ispettorato cantonale
del lavoro**
(secondo art. 47 OPI)

Suva (secondo art. 49
cpv. 2, punto 2 OPI)
→ elevatore per veicoli

**Ass. professionale
ASS** (secondo art. 51 OPI)
→ saldatrice





Poteri degli OE art. 84 e 86 LAINF

Gli organi d'esecuzione

- hanno diritto di accesso in tutta l'azienda
- possono ordinare delle misure dopo aver ascoltato il **datore di lavoro** e i **lavoratori** interessati
- Possono vietare l'impiego di **lavoratori** particolarmente a rischio per determinati lavori
 - prevenzione a livello di medicina del lavoro
- diritto di intervento diretto (coercizione amministrativa)
 - i cantoni forniscono assistenza giudiziaria per l'attuazione delle disposizioni
 - in casi di particolare gravità: divieto di utilizzo di locali e installazioni



OE: Coercizione amministrativa





Organizzazione della SL e della TS in azienda (1)

Obblighi del datore di lavoro:

cfr. art 82 cpv.1 LAINF; art. 6 cpv. 1 LL; art. 328 cpv. 2 CO

- 1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure
 - necessarie per esperienza,
 - tecnicamente applicabili e
 - adatte alle circostanze.



Organizzazione della SL e della TS in azienda (2)



Obblighi del datore di lavoro

SBA 140 – pag. 13

SBA = schweizerische Blätter für Arbeitssicherheit (fogli svizzeri per la sicurezza sul lavoro)

"Quali sono i vostri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute?"



Organizzazione della SL e della TS in azienda (3)

Obblighi del lavoratore

cfr. artt. 82 cpv. 3 LAINF e 11 OPI; art. 6 cpv. 1 LL

I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ovvero la tutela della salute.

- Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.
- Devono generalmente attenersi alle istruzioni del datore di lavoro.
- Eliminare o comunicare al datore di lavoro eventuali anomalie.
- Essere in condizioni di lavorare (nessun consumo di alcol e droghe).



Organizzazione della SL e della TS in azienda (4)

Trasferimento di compiti al lavoratore:

cfr. art. 7 OPI

1 Il datore di lavoro, se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve

- formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e
- trasmettergli chiare competenze ed istruzioni.

Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato tempo di lavoro.

2 Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non svincola il datore di lavoro dai suoi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Nota bene: La responsabilità generale rimane del datore di lavoro

→ Il datore di lavoro deve controllare ed esigere il rispetto delle regole



Organizzazione della SL e della TS in azienda (5)

Attuazione della sicurezza sul lavoro:

cfr. art. 6 cpv. 3 OPI; art. 5 cpv. 2 OLL 3

Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori osservino i provvedimenti relativi
alla sicurezza sul lavoro.



Organizzazione della SL e della TS in azienda (6)

Le leggi in materia (LAINF, LL) e le relative ordinanze (in particolare OPI e OLL 3) si applicano a tutte le aziende

Lo stesso vale anche per le disposizioni concernenti il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro.

La cosiddetta **direttiva MSSL** della **CFSL** regola soltanto l'obbligo del ricorso.



Organizzazione della SL e della TS in azienda (7)

Il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro può avvenire nei seguenti modi:

- **soluzione individuale**
- **soluzione interaziendale autorizzata dalla CFSL**
Questa può essere di diversi tipi:
 - ➔ soluzione settoriale
 - ➔ soluzione per gruppo di aziende
 - ➔ soluzione modello



Organizzazione della SL e della TS in azienda (8a)

I 10 elementi del sistema di sicurezza
aziendale secondo la sistematica della CFSL:

1. linee guida per la sicurezza, obiettivi di sicurezza
2. organizzazione della sicurezza
3. formazione, istruzione, informazione
4. regole di sicurezza
5. individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi



Organizzazione della SL e della TS in azienda (8b)

I 10 elementi del sistema di sicurezza
aziendale secondo la sistematica della CFSL:

6. pianificazione e realizzazione delle misure
7. organizzazione dell'emergenza
8. partecipazione
9. tutela della salute
10. controllo, audit



Organizzazione della SL e della TS in azienda (9)

La responsabilità del datore di lavoro riguarda diverse dimensioni (livelli):

- **dimensione del diritto amministrativo**
(responsabilità del datore di lavoro, art. 82 LAINF; aumento di premio)
- **dimensione del diritto penale**
(procedura penale; cfr. artt. 112/113 LAINF e 229, 230, 117, 125 CP)
- **dimensione del diritto privato**
(risarcimento del danno / responsabilità civile; cfr. artt. 41, 55, 58, 321e, 328 cpv. 2 CO)
- **responsabilità del superiore / AdSic**
- **dimensione etico-morale**



Organizzazione della SL e della TS in azienda (10)

Oltre alle leggi (soprattutto con i commenti) e alle ordinanze si raccomanda di consultare anche la seguente documentazione:

- **Direttive CFSL***, in particolare MSSSL (codice 6508.i)
- **Guida CFSL*** alla sicurezza sul lavoro (codice 6029.i)
- **Manuale CFSL*** della procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro (codice 6030.i)
- **Documentazione CFSL*** p.e. direttive, passaporto personale per la sicurezza, etc.
- **Indicazioni SECO** relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze
1 e 2: <http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/01569/index.html?lang=it> e
3 e 4: [http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/01625/index.html?lang=it&"\)](http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/01625/index.html?lang=it&)
- **Guida Suva**** all'assicurazione contro gli infortuni (codice 14.i)
- **Opuscolo Suva****: L'organizzazione della sicurezza –
un compito di primaria importanza per ogni azienda (codice 66101.i)
- **Opuscolo Suva****: Quali sono i vostri obblighi in materia di sicurezza e
di protezione della salute? (codice SBA 140.i)

→ **Consultazione:** * ordinazione on-line o download al sito www.cfsl.ch
** www.suva.ch/pubblicazioni



Raccolta delle principali leggi e ordinanze nel campo della SL e della TS vedi [http: http://www.ekas.admin.ch/index-it.php?frameset=41](http://www.ekas.admin.ch/index-it.php?frameset=41)

1. Costituzione federale (Cost. del 18.04.1999; RS 101)
2. Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF del 20.03.1981; RS 832.20)
3. Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI del 19.12.1983; RS 832.30)
riguardo ai punti 2 e 3 cfr. Guida CFSL alla sicurezza sul lavoro (<http://www3.ekas.ch/scripts/i/index.asp>)
4. Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (del 25.11.1996; RS 822.116)
5. Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL del 13.03.1964; RS 822.11)
6. Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1 del 10.05.2000; RS 822.111)
7. Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2 del 10.05.2000; RS 822.112)
8. Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL3 del 18.08.1993; RS 822.113)
9. Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4 del 18.08.1993; RS 822.114)
10. Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5 del 28.09.2007; RS 822.115)
*riguardo ai punti 5-9 cfr. Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2, link:
<http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/01569/index.html?lang=it> /ordinanze 3 e 4, link:
<http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/01625/index.html?lang=it> della legge sul lavoro*
11. Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità del 20.03.2001; RS 822.111.52)
12. Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro del 12.06.2009; RS 930.111)
13. Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) del 19 maggio 2010 ; RS 930.111)
14. Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr del 29.06.2005; RS 832.311.141)
15. Legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione del 17.12.1993; RS 822.14)
16. Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (CO del 30.03.1911; RS 220)
17. Legge federale sulla radioprotezione (LRaP del 22.03.1991; RS 814.50)
18. Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim del m 15.12.2000; RS 813.1)
19. Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE del 24.06.1902; RS 734.0)
20. Codice penale svizzero (CP del 21.12.1937; RS 311.0)
21. Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA del 06.10.2000; RS 830.1)



Allegato: ricerca di atti normativi (leggi, ordinanze) su www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html (pagina 1)

Legislazione

Raccolta sistematica

RS News

Spiegazioni

Indice alfabetico

Diritto nazionale

Diritto internazionale

Decreti abrogati

Raccolta ufficiale

Foglio federale

Accordi bilaterali

Pubblicazioni straordinarie

Consultazioni

Commissioni extraparlamentari

Giurisprudenza

Votazioni

Informazioni ai media

Pagina iniziale > Legislazione > Raccolta sistematica

Raccolta sistematica del diritto federale

- [Prefazione](#)
- [Indicazioni sulla raccolta](#)
- [Formati dei documenti](#)

Pagine statiche

- [Indice alfabetico: A B C D E F G I J K L M N O P R S T U V X Z](#)
- [Indice del diritto interno](#)
- [Indice degli accordi internazionali](#)
- [Atti abrogati](#)
- [Testi scelti concernenti il diritto pubblico](#)

OPI 32b

Ricerca



Allegato: ricerca di atti normativi (leggi, ordinanze) su www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html (pagina 2)

Pagina iniziale > Legislazione > Raccolta sistematica > Diritto nazionale > Pagina di titolo > **RS 832.30**
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

cerca

[Ricerca avanzata](#)

[stampa la pagina](#)

[Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali \(sicurezza sul lavoro\)](#)

[Capitolo 3: Esigenze di sicurezza](#)

[Sezione 2: Attrezzature di lavoro](#)

[< Art. 32a Utilizzazione delle attrezzature di lavoro](#)

[> Art. 33 Aerazione](#)

Art. 32b¹ Manutenzione delle attrezzature di lavoro

¹ Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante. La manutenzione va eseguita tenendo conto dello scopo d'uso e del luogo d'utilizzazione. Essa deve essere documentata.

² Le attrezzature di lavoro, quando sono esposte a influssi dannosi quali il caldo e il freddo, i gas e le sostanze corrosive, devono essere controllate periodicamente secondo un piano prestabilito. Vanno controllate anche a seguito di eventi straordinari che potrebbero pregiudicare la sicurezza. Il controllo deve essere documentato.

¹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 ([RU 2001 1393](#)).

Stato 1° luglio 2010



Grazie per vostra attenzione



ommissione



ederale di coordinameto per la



icurezza sul



avoro

